



COMUNE DI VEZZI PORTIO

PROVINCIA DI SAVONA
VIA PORTE DI SPAGNA CIV. 20
- 17028 VEZZI PORTIO - SV
C.F. e P.IVA00341200095
comune.vezziportio@pec.it

ORDINANZA N° 11 DEL 07 APRILE 2020

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**Divieto di presenza e spostamento di persone fisiche in luoghi ritenuti idonei a
potenziali assembramenti**

(ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000)

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23-02-2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19” ;

RICHIAMATI i DPCM 01/03/2020, 04/03/2020, 08-03-2020, 09-03-2020 e 11-03-2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

RICHIAMATE altresì le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 in data 20 marzo 2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*”

epidemiologica da COVID 19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1, lettera a) DPCM 8.3.2020 ed art. 1, comma 1, DPCM 9.03.2020”, con la quale si ordina ai Sindaci liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2, DPCM 9.3.2020, luoghi presso i quali dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24:00 di venerdì 3 aprile 2020, per il divieto di presenza e spostamenti di persone fisiche nell'arco temporale e secondo le modalità individuate dalle ordinanze sindacali medesime;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1 lett. b. del D.P.C.M. 22 marzo 2020, è confermato nella sua efficacia dall'art. 1 del D.P.C.M. 1 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 16 in data 03 aprile 2020 con cui si è disposto:

- L'individuazione da parte dei Sindaci dei Comuni liguri di luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 4 aprile 2020 e le ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, il divieto della presenza e spostamenti di persone fisiche secondo modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
- il divieto, dalle ore 00,00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento di persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio da COVID - 19, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 5 del 25 marzo 2020, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con le seguenti disposizioni:

- divieto di accesso alle aree giochi e spazi pubblici su tutto il territorio cittadino;
- chiusura del campo sportivo sito in loc. San Giorgio;

DATO ATTO che la predetta Ordinanza aveva validità fino al 03.04.2020, in linea con la validità delle misure di contenimento adottate, in allora, a livello nazionale;

RITENUTO, alla luce di quanto premesso, di prorogare la validità delle misure adottate con la propria precedente Ordinanza n. 5 del 25-03-2020 fino al 13-04-2020, estendendo tali disposizioni, alla luce delle imminenti festività, anche alle aree aperte, a prato, sul territorio comunale usualmente destinate a pic nic e a luogo di svago ed intrattenimento campestre, tra cui:

- **Campo Sportivo di Vezzi Portio, loc. San Giorgio;**
- **Giardini pubblici e area gioco nei pressi della Scuola comunale, via Porte di Spagna;**
- **Area pic nic Santa Libera Loc. Magnone**
- **Aree pic nic fronte Palazzo comunale, via Porte di Spagna 20;**
- **Area prativa denominata PRATI DI VEZZI lungo la strada per Loc. Rocche Bianche;**

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

il **divieto di accesso** alle seguenti aree:

- **Campo Sportivo di Vezzi Portio, loc. San Giorgio;**
- **Giardini pubblici e area gioco nei pressi della Scuola comunale, via Porte di Spagna;**
- **Area pic nic Santa Libera Loc. Magnone**
- **Aree pic nic fronte Palazzo comunale, via Porte di Spagna 20;**
- **Area prativa denominata PRATI DI VEZZI lungo la strada per Loc. Rocche Bianche;**

RIBADISCE

il divieto, dalle ore 00,00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, di spostamento di persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi;

La presente ordinanza sarà efficace sino al 13 aprile 2020, salva possibilità di proroga, sulla base di disposizioni regionali o ministeriali.

AVVERTE

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita a termini dell'art. 650 c.p.

Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, viene inviata a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Responsabili di servizio del Comune di Vezzi Portio;
- Comando Stazione Carabinieri

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella dott.ssa Alessandra Bellini.

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Vezzi Portio, 07.04.2020

IL SINDACO
Germano BARBANO